

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023



REDATTO	APPROVATO
Owner: S.I.ECO. Srl	Owner: S.I.ECO. Srl
Revisione:	Revisione:
Data: 15/12/2023	Data: 25/01/2024
Owner: S.I.ECO. Srl	Owner: S.I.ECO. Srl

Sommario

Scopo	3
Campo di applicazione.....	3
Oggetto della segnalazione	3
Contenuto della segnalazione	4
Canali di segnalazione interna	5
Canali di segnalazione esterna	6
Divulgazione pubblica.....	7
Forme di tutela del segnalante	7
Diritto di riservatezza	7
<i>Trattamento dei dati personali</i>	8
Divieto di ritorsione	9
Misure di sostegno.....	10
Estensione delle tutele	10
Responsabilità del segnalante.....	10
Attività di verifica della segnalazione	11
Piano di formazione e informazione.....	11
Archiviazione della documentazione	12

Scopo

La presente procedura definisce le modalità di segnalazione da parte di chiunque venga a conoscenza della commissione di un atto illecito da parte di S.I.ECO. SRL o del suo personale.

S.I.ECO punta all'eccellenza ed esige perciò che tutti i dipendenti, inclusi manager e dirigenti, agiscano sempre nel rispetto dei suoi valori fondanti. Ciò significa agire responsabilmente, con integrità e in conformità alle policy e procedure, nonché alle leggi e normative vigenti. S.I.ECO si aspetta che i propri dipendenti contribuiscano a mantenere la buona reputazione di cui gode, rispettando i valori fondamentali della cultura di trasparenza ed etica.

In tale prospettiva, l'obiettivo è quello di dare chiare informazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, senza timori di ritorsioni, nonché sulle forme di tutela che vengono offerte a chi segnala secondo quanto prescritto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Campo di applicazione

La presente procedura si applica agli amministratori e ai dipendenti di S.I.ECO, nonché a tutti coloro che operano e collaborano, stabilmente o a tempo determinato, per conto della Società (di seguito, i "Destinatari") e può essere utilizzata da tutti gli stakeholders per riportare (anche presunte) violazioni, laddove venga rilevata o vi sia il dubbio in merito alla commissione di violazioni, illeciti civili, penali, amministrativi o dei reati previsti dal Dd.Lgs. 231/01.

Oggetto della segnalazione

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. Violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento;
3. Condotte illecite rilevanti ai fini della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01;
4. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali; a titolo di esempio nell'ambito degli appalti pubblici, servizi, sicurezza degli alimenti, salute e benessere degli animali, salute

pubblica, protezione dei consumatori, ecc.;

5. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come le frodi;
6. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno come le frodi del bilancio dell'UE o attività corruttive;
7. Atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità delle disposizioni nei settori indicati nei numeri 4), 5) e 6).

Contenuto della segnalazione

Chi segnala deve fornire tutti gli elementi utili a consentire alle funzioni preposte di procedere alle dovute e appropriate verifiche.

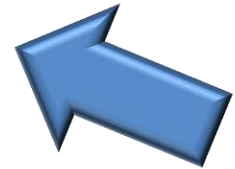
A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, qualora volesse effettuare una "segnalazione aperta", con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda oppure della tipologia di rapporto che intercorre con l'organizzazione (es. clienti, fornitori, consulenti, ecc.);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Informazioni da includere nella segnalazione:

- cosa è successo?
- chi è coinvolto: chi ha fatto cosa? Erano presenti testimoni?
- quando è successo?
- dove è successo?
- come è successo: quali mezzi o metodi sono stati usati?
- si è a conoscenza del perché è successo?



Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, sono considerate valide e verranno prese in considerazione. Al fine di garantire una corretta gestione delle segnalazioni anonime, sarebbe preferibile che esse fossero adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Canali di segnalazione interna

S.I.ECO ha individuato nell'ODV il soggetto dotato delle competenze e dei requisiti necessari per gestire il trattamento delle segnalazioni previste dal presente documento.

I canali per l'invio della segnalazione sono i seguenti:

- mediante invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing@sieco.info. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo al ODV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- mediante invio di lettera indirizzata a O.D.V. c/o S.I.ECO S.r.l., Via Bonicalza n. 138/C – 21012 – Cassano Magnago (VA);

- mediante l'utilizzo del canale informatico Whistleblowing, specificatamente dedicato, accessibile dal sito web aziendale all'indirizzo <https://www.sieco.info/whistleblowing/>. Questa applicazione garantisce la riservatezza dei dati contenuti nella segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni, anche quelle comprese negli eventuali allegati. Questo canale permette di effettuare la segnalazione per iscritto o tramite il caricamento di un file audio.

Tramite l'utilizzo dei suddetti canali, il segnalante ha anche la facoltà di richiedere un incontro di persona in presenza o tramite videoconferenza con uno o più degli addetti alla gestione delle segnalazioni, il quale verrà fissato entro un termine ragionevole.

Canali di segnalazione esterna

Il segnalante può decidere di svolgere una segnalazione esterna, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. Non è previsto, attivo o conforme un canale di segnalazione interno aziendale.
2. La segnalazione interna non ha avuto seguito o non sono state rispettate le tempistiche di risposta previste dal presente documento.
3. Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o essa possa determinare un rischio di ritorsione nei suoi confronti.
4. Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il personale dell'ANAC, nella gestione del canale di segnalazione, è sottoposto agli stessi obblighi previsti per il gestore del canale interno e deve garantire le stesse tutele previste dal presente documento.

Ogni ulteriore informazione in merito al canale di segnalazione esterna sarà disponibile sul sito dell'ANAC in un'apposita sezione dedicata all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/per-le-imprese->

Divulgazione pubblica

La persona segnalante può svolgere una divulgazione pubblica alle seguenti condizioni:

- ha effettuato una segnalazione interna ed esterna, alle quali non è stato dato seguito secondo le tempistiche previste dal presente documento.
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Qualora ricorra una delle suddette condizioni, il segnalante potrà godere delle misure di tutela previste dal presente documento.

Forme di tutela del segnalante

Tutelare il diritto di segnalare potenziali Violazioni è essenziale ed è esattamente uno degli scopi principali della presente procedura. Tale tutela si applica quando si hanno fondati motivi per ritenere che le informazioni condivise siano veritiere al momento della segnalazione e costituiscano una Violazione. Di seguito, sono evidenziati alcuni principi chiave.

Diritto di riservatezza

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata, se non dietro suo diretto ed espresso consenso¹.

¹ Il d.lgs. 24/2023 ha previsto un rafforzamento del diritto alla riservatezza del segnalante, garantendo:

1. Nell'ambito di procedimenti penali, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni inviate, inclusa l'identità dell'autore della segnalazione, sono trattate come riservate, nella misura massima possibile e coerentemente con l'esigenza di condurre un'indagine (e, se necessario, di adottare gli opportuni provvedimenti). Ciò vale anche nei confronti di qualsiasi altra persona che affianchi l'autore della segnalazione nel contesto lavorativo. Possono verificarsi eccezioni alla riservatezza qualora S.I.ECO abbia l'obbligo legale di divulgare le informazioni o laddove il caso venga segnalato in malafede.

Le segnalazioni sono considerate come effettuate in malafede qualora, al momento della trasmissione, l'autore sappia che l'accusa avanzata non è veritiera.

Le informazioni saranno condivise solo con un numero limitato di persone autorizzate, direttamente coinvolte nell'indagine, nel rigoroso rispetto del principio del "need-to-know". Ciò può riguardare anche consulenti esterni coinvolti nell'indagine. L'identità dell'autore della segnalazione e altre informazioni da cui sia possibile dedurre la sua identità non saranno divulgate a nessuno al di fuori dei soggetti indicati senza un esplicito consenso da parte dello stesso.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

Trattamento dei dati personali

I dati sensibili del segnalante, del segnalato e qualsiasi altro dato personale che è emerso nel corso delle indagini devono essere trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal sistema privacy aziendale. Se, per qualsiasi ragione, l'identità del segnalante venisse resa nota, sarebbe necessario che venga dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta.

I dati personali chiaramente non rilevanti per la gestione del caso saranno cancellati senza ingiustificato ritardo.

Il soggetto gestore opera nella maggiore trasparenza possibile, garantendo agli interessati un diritto di accesso alla documentazione emergente dall'indagine secondo quanto disposto dall'art. 15 e il diritto alla conoscenza di eventuali processi automatizzati di gestione dei dati personali secondo l'art. 22 GDPR, ma nei limiti previsti dell'art. 2-undecies del codice Privacy. Quest'ultimo articolo limita l'esercizio

2. Nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, salvo quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e via il consenso espresso del segnalante.

dei suddetti diritti qualora possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto a determinati interessi.

Ogni qualvolta risulti necessario, il soggetto gestore si impegna a fornire agli interessati un'apposita informativa privacy secondo quanto previsto dalla legge.

Divieto di ritorsione

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni lavorative. Per misure discriminatorie si intendono, a titolo di esempio, il licenziamento, la retrocessione, la sospensione o le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili prevista dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/23.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve segnalare l'avvenuta discriminazione tramite i metodi descritti nel presente documento.

Nei procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali aventi ad oggetto atti ritorsivi, quest'ultimi si ritengono commessi a causa della segnalazione o della divulgazione pubblica. Spetta a colui che li ha posti in essere provare che essi sono dovuti a fattori estranei alla segnalazione. Inoltre, qualora il segnalante presenti all'autorità giudiziaria una domanda di risarcimento del danno, quest'ultimo si presume commesso come conseguenza della segnalazione, divulgazione o denuncia, salvo prova contraria.

Il segnalante, che abbia subito ritorsioni in seguito alla segnalazione e non abbia ottenuto tutela all'interno della società, può rivolgersi all'ANAC tramite il canale di segnalazione esterno, la quale acquisisce gli elementi necessari all'accertamento delle ritorsioni ed eventualmente dispone le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 24/23.

Gli atti ritorsivi adottati dalla società sono considerati nulli. Pertanto, l'autorità giudiziaria, disponendone la nullità, può adottare tutte le misure necessarie, quali il risarcimento del danno, la reintegra del posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta, ecc.

Misure di sostegno

Presso l'ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, tra le quali figurano attività d'informazione, assistenza e consulenze gratuite sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Estensione delle tutele

Le tutele previste dal presente documento sono estese, oltre al segnalante, anche:

1. Al facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione;
2. Alle persone menzionate nella segnalazione;
3. Ai colleghi o le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
4. Alla persona accusata²

Responsabilità del segnalante

Le tutele previste dal presente documento non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate ovvero per arrecare intenzionalmente danno a S.I.ECO o a qualunque suo dipendente, inclusi dirigenti e manager.

Le limitazioni della responsabilità penale, civile e amministrativa riguardanti le segnalazioni sono disciplinate all'art. 20 del d.lgs. 24/2023.

Al di fuori dei casi previsti dal suddetto articolo, rimane ferma la responsabilità penale e civile per i reati di calunnia o diffamazione commessi tramite la segnalazione in mala fede, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità. In caso di

² La persona coinvolta nell'indagine per una potenziale Violazione verrà normalmente informata in merito entro un periodo di tempo ragionevole, a seconda dei fatti e delle circostanze e che sussista o meno il rischio di distruzione delle prove, ritorsione e/o intralcio alle indagini.

accertamento della responsabilità civile o penale del segnalante con sentenza di primo grado, le tutele previste dal presente documento vengono meno e al segnalante potrà essere applicata una sanzione disciplinare.

Attività di verifica della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze segnalate sono affidate all'OdV, le quali daranno diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

I soggetti gestori della segnalazione rilasciano alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Le verifiche vengono svolte nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, tra le quali:

1. L'assessment iniziale volto a comprendere la congruità della segnalazione, la comprensione dei fatti e la valutazione preliminare del possibile evento fraudolento e/o dei rischi potenziali.
2. Le indagini volte alla corretta ricostruzione dei fatti e al calcolo del potenziale danno, le quali potranno prevedere anche l'audizione del segnalante e/o degli eventuali altri soggetti coinvolti.
3. L'attività di reporting, nella quale verrà predisposto un report con il quale verranno condivise con gli organi societari o di governo (Alta Direzione) le risultanze dal processo d'indagine e la proposta di eventuali azioni correttive.
4. Fase di supporto, nella quale il soggetto gestore: agevola l'adozione delle misure correttive individuate; vigila sull'applicazione delle opportune azioni disciplinari o di responsabilità; provvede alla valutazione del rischio risultante e dell'impatto effettivamente conseguito dall'azienda. Infine, è obbligo del soggetto gestore fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Qualora entro questo termine le attività di verifica e indagine non si fossero ancora concluse, il soggetto gestore dovrà ugualmente riferire al segnalante lo stato di avanzamento delle attività intraprese.

Piano di formazione e informazione

Il soggetto gestore si impegna a fornire a tutti i dipendenti a cadenza periodica informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, esterne e le divulgazioni pubbliche tramite diversi strumenti, quali la formazione diretta e/o indiretta, circolari, e-mail, intranet aziendale e il sito internet.

Archiviazione della documentazione

Il soggetto gestore si impegna ad eliminare immediatamente i dati personali eventualmente raccolti, anche in via accidentale, che sono manifestamente non utili alla gestione della segnalazione.

La documentazione raccolta per le indagini e la verifica della segnalazione ricevuta sarà conservata al massimo per 5 anni e viene riposta in un archivio non accessibile.
